

OGGETTO: Pratica num. 11/VQ/2016. Pubblicazione uffici direttivi.
(delibera del 7 luglio 2016)

Il Consiglio
considerato:

- che è necessario provvedere alla pubblicazione degli uffici direttivi divenuti vacanti a seguito di collocamento a riposo per raggiunto limite di età, trasferimento ad altra sede o compimento del periodo massimo di permanenza nelle funzioni da parte dei titolari;

considerato altresì:

- **che per il conferimento degli incarichi direttivi di seguito individuati si applicano le disposizioni contenute nel Nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria integrate dalla normativa procedurale prevista dal presente bando;**
- **che le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi saranno gestite dal nuovo applicativo informatico, il cui funzionamento è illustrato nelle linee guida allegate al presente bando, che costituiscono parte integrante dello stesso;**
- che, *peraltro*, appare opportuno precisare sin da ora quanto segue:

LA LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Alla luce del disposto normativo dell'art. 35 D.Lgs 160/2006, la sussistenza della legittimazione va verificata con riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso.

Alla data della vacanza del posto, il magistrato che intende partecipare al concorso deve aver già maturato il diritto ad essere valutato secondo le scansioni quadriennali di cui all'art. 11 D.Lgs. 160/2006, laddove esse incidano sulla legittimazione rispetto al posto da conferire. La valutazione di professionalità deve, comunque, intervenire prima che la competente Commissione Referente formuli la proposta per il conferimento dell'ufficio direttivo. Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, quale condizione di legittimazione, la Commissione Referente procede all'istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati interessati.

Al fine di garantire effettività al principio di buon andamento della amministrazione, il disposto dell'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario si applica anche ai magistrati provenienti da uffici non giudiziari.

Per i magistrati, provenienti dalla posizione di fuori ruolo che vi siano stati collocati da meno di un triennio, ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avervi trascorso un triennio alla data della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell'ultimo ufficio giudiziario nel quale hanno svolto le relative funzioni.

Il termine previsto dall'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario deve essere maturato alla data della vacanza dell'ufficio da ricoprire, calcolata come sopra specificato.

Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.

E' esclusa l'applicazione del disposto di cui all'art. 194 dell'Ordinamento Giudiziario, in ragione di quanto previsto dall'art. 195 del medesimo testo normativo, oltre che ai Presidenti di Corte di Appello ed ai Procuratori Generali presso la Corte di Appello, anche al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, al Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione, ai Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione, agli Avvocati Generali presso la Corte di Cassazione.

IL PARERE ATTITUDINALE SPECIFICO

L'art. 13, 1° comma, D.Lgs. 160/2006 eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale per il conferimento degli incarichi direttivi.

a) Necessità dell'istanza da parte dell'interessato.

La partecipazione al concorso su domanda dell'interessato comporta che anche la richiesta di parere sia onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro il termine indicato nel bando di concorso. Nella richiesta di parere il magistrato deve indicare la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando di concorso, allo scopo di consentire al Consiglio Giudiziario di valutarne la tempestività ed eventualmente di omettere la redazione del parere medesimo.

Non essendo stata ancora attribuita ai magistrati una casella di posta certificata, rimane fermo l'onere del magistrato di richiedere il parere attitudinale al Consiglio Giudiziario. Le richieste formulate per iscritto dovranno essere scannerizzate ed inserite nel nuovo applicativo, tra i documenti allegati alla domanda.

b) Durata di validità del parere attitudinale

Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un quadriennio, decorrente dalla data in cui il parere attitudinale è stato espresso.

Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso.

In deroga a quanto previsto dal vigente Testo Unico sulla Dirigenza, il parere – anche se espresso in data anteriore all'entrata in vigore del Nuovo Testo Unico e quindi seguendo il modello allegato alla previgente circolare - ha rilevanza e validità in quanto espresso per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per grado, tipologia (piccoli, medi e grandi, legittimità, specializzati) e funzione richiesta.

Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il candidato comunica la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva. Il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione.

In presenza di elementi positivi sopravvenuti rispetto al precedente parere e risultanti dall'autorelazione non dovrà essere formulata l'integrazione del parere già espresso.

Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico.

c) Contenuto e rilascio del parere attitudinale

Il parere attitudinale dovrà essere stampato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scannerizzato, creando un file pdf, e quindi caricato nel sistema informatizzato seguendo la procedura indicata nelle linee guida allegate al presente bando. Una volta salvato e depositato nel sistema informatizzato il parere si intende comunicato al CSM.

Per i magistrati fuori ruolo il parere attitudinale va richiesto, a seconda della collocazione del magistrato, al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia (per i magistrati ivi in servizio), al Comitato di Presidenza del C.S.M. (per i magistrati ivi in servizio) o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma (per tutti gli altri magistrati fuori ruolo).

IL PARERE PER IL PASSAGGIO DI FUNZIONI

È onere dell'interessato richiedere, secondo la medesima scadenza temporale prevista per il parere attitudinale specifico, il parere per il passaggio di funzioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 160/2006, allorché il posto richiesto determini il mutamento dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa.

In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, al fine di verificare la necessità del parere in oggetto, deve aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.

Il parere sul mutamento di funzioni va espresso contestualmente al parere attitudinale specifico, ragione per la quale con il medesimo atto i Consigli devono pronunciarsi sull'idoneità del candidato all'espletamento dell'incarico direttivo richiesto, tenendo conto anche del mutamento di funzioni che l'incarico eventualmente comporta.

L'interessato deve richiedere il rilascio del parere entro il termine di scadenza individuato dal bando di concorso, non assumendo alcuna rilevanza nell'ambito della procedura specifica l'eventuale istanza tardiva.

Il parere per il passaggio di funzioni ha la medesima validità del parere attitudinale specifico.

Nessun parere per il mutamento di funzioni è richiesto nel caso in cui il candidato eserciti le funzioni direttive di Procuratore Generale e di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione, di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione nonché di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque.

Gli aspiranti che intendono operare il passaggio di funzioni dovranno allegare l'attestato di partecipazione al corso di qualificazione professionale già tenuto dalla Scuola stessa o dal Csm; in alternativa potranno, unitamente alla domanda, dichiarare di aver avanzato richiesta di partecipazione ad uno dei corsi di qualificazione professionale indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura.

IL RAPPORTO DEL CAPO DELL'UFFICIO

L'aspirante deve comunicare, altresì, per iscritto la domanda di partecipazione al concorso e l'eventuale richiesta di pareri ex art. 13 D.Lgs. 160/2006 al dirigente dell'ufficio di appartenenza che provvederà a redigere un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative sia al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa, sia al conferimento dell'ufficio direttivo; in particolare, il rapporto deve essere corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva.

Il rapporto informativo dovrà essere stampato e sottoscritto dal dirigente, scannerizzato, creando un file pdf, e quindi caricato nel sistema informatizzato, seguendo la procedura indicata nelle linee guida allegate al presente bando. Una volta salvato e depositato nel sistema informatizzato il rapporto si intende comunicato al Consiglio Giudiziario.

Qualora il parere debba essere formulato per il mutamento di funzioni di un magistrato che ricopra un ufficio direttivo superiore, o le funzioni di procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, non è richiesto alcun rapporto.

IL CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI

Ai sensi dell'art.42 del Testo Unico, alla data fissata dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il magistrato deve avere partecipato al corso di formazione per aspiranti dirigenti previsto dall'art.26 bis comma 5 del D.lgs. 30 gennaio 2006 n.26, ovvero presentare la domanda di partecipazione al corso contrassegnando l'apposita casella inserita nel modello di domanda.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Le domande devono essere, a pena di inammissibilità, compilate e trasmesse via intranet, seguendo la procedura indicata nelle linee guida allegate al presente bando. Anche tutta la documentazione allegata alla domanda dovrà, a pena di inammissibilità, essere caricata nel

nuovo applicativo informatico, con la conseguenza che il magistrato non dovrà più trasmettere all'Ufficio Giudiziario la documentazione cartacea a corredo della domanda.

Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo i casi, specificamente documentati, di caso fortuito e forza maggiore.

Per il presente bando ogni magistrato non può presentare più di tre domande di conferimento di incarico direttivo, in applicazione di quanto stabilito dall'art.50 T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria. Tuttavia, dovendosi coordinare tale disposizione con la deroga prevista per i bandi precedenti (sino a 5 domande) sarà eccezionalmente consentita la pendenza complessiva di 5 domande, fermo restando il limite massimo di 3 domande relative ai posti pubblicati con il presente bando.

Il numero massimo di domande (non più di tre per il presente bando e complessivamente non più di cinque pendenti) va calcolato per tipologia di posti omogenei, ferma restando l'eventuale differente legittimazione richiesta per ciascuno di essi. Ne consegue che la domanda per più posti dello stesso ufficio (es. Presidente di Sezione della Corte di Cassazione o Avvocato Generale presso la stessa) equivale ad un'unica domanda, anche se le domande sono state presentate in relazione a bandi diversi.

Al fine di rispettare i limiti sopra individuati rimane ferma la possibilità per ciascun candidato di revocare eventuali precedenti domande ancora pendenti.

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere inseriti nel nuovo applicativo informatico, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- a) i pareri previsti dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
- b) le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva;
- c) la scheda di auto relazione, redatta secondo il modello allegato al Testo Unico, accludendovi tutti di documenti ivi richiamati, che non siano già contenuti nel fascicolo personale;
- d) una proposta organizzativa relativa all'ufficio richiesto.

Anche al fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nella formulazione del parere stesso tempestivamente richiesto.

Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo è rilevante ai titolari dell'azione disciplinare.

Detta segnalazione va sottoscritta e inserita nell'applicativo informatico, seguendo la procedura indicata nelle linee guida allegate al presente bando.

Le segnalazioni non dovranno, in ogni caso, essere **inserite usando** le apposite pagine web presenti sul sito www.cosmag.it il cui uso è previsto dal punto 47, 1° co. della circolare Csm n. 12940 del 25.5.2007 e succ. mod. solo *"...dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione..."* momento in cui il magistrato ha *"... l'obbligo di rendere una formale dichiarazione..."*.

Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga, prima della conclusione, revoca espressa della domanda. In ragione del prevalere delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione alla sollecita copertura dei posti direttivi vacanti, i concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi sono reciprocamente indipendenti; pertanto, le eventuali preferenze espresse dal magistrato che ha presentato più domande non ritardano l'espletamento dei concorsi, né obbligano il Consiglio alla valutazione delle stesse.

La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell'ambito della singola procedura concorsuale solo se inserita nell'applicativo informatico accessibile da intranet entro la

scadenza dei termini. Una volta scaduti i termini per la presentazione della domanda, tutta la documentazione inserita nel sistema informatico si intende depositata presso l'ufficio di appartenenza.

La documentazione depositata può essere richiamata dall'aspirante nell'ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell'ambito del quale essa è stata prodotta.

Per quanto riguarda articoli, note a sentenza e pubblicazioni, si invita ad inserire nell'applicativo informatico la copia della prima pagina e l'indice della stessa, curando di evitare l'allegazione dell'intero documento se particolarmente voluminoso. Anche per le sentenze pubblicate è sufficiente allegare copia della rivista in cui esse sono state pubblicate, ovvero indicare nell'autorelazione la rivista ed i riferimenti.

Si rammenta che con Legge n. 181 del 13 novembre 2008 di conversione del D.L. n. 143/2008, è stato soppresso il secondo periodo del terzo comma dell'art. 192 dell'Ordinamento Giudiziario, di cui al R.D. 3° gennaio 1941, n. 12 che prevedeva la conservazione dell'efficacia delle domande di trasferimento fino a quando, con successiva dichiarazione o con altra domanda, non fossero revocate.

Alla luce della predetta Legge, il magistrato avrà la possibilità di selezionare solo i posti (con specifica indicazione della relativa vacanza) per i quali i termini di presentazione delle domande non siano ancora scaduti.

Si rammenta che le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte secondo le modalità tecniche illustrate **nelle linee guida allegate al presente bando e comunque consultabili** sul sito *intranet www.cosmag.it*.

Appare opportuno precisare, in questa sede, che il modulo **informatizzato** per la presentazione della domanda richiede che il magistrato compili scrupolosamente le finestre di dialogo, inserendo anche le informazioni richieste sia con riguardo ai documenti che si accinge **ad inserire nel sistema**, sia in relazione ai documenti già prodotti in occasione di precedenti domande dei quali intenda avvalersi.

Si rammenta altresì che:

- all'esito della compilazione del modulo di domanda il magistrato riceverà il numero di riferimento della domanda appena completata; tale numero **servirà, unitamente alla data di inserimento, per identificare la domanda nel sistema informatizzato;**

- la documentazione **a corredo della domanda dovrà essere inserita nel sistema informatizzato rispettando la categorie di appartenenza. Il sistema, infatti, elenca automaticamente le categorie di documenti che sono stati selezionati al momento dell'inserimento della domanda; per ogni categoria (ad es. autorelazione, statistiche etcc.) possono essere allegati più documenti.**

I partecipanti non dovranno più depositare alcun documento cartaceo presso l'ufficio di appartenenza, in quanto tutta la procedura dovrà essere espletata informaticamente.

Si segnala che una volta scaduti i termini per la presentazione della domanda non sarà più possibile operare nel sistema eliminando, integrando e modificando i documenti allegati.

Si ribadisce, inoltre, che le statistiche comparate relative al triennio precedente alla data della vacanza o, se antecedente, a quella della pubblicazione, dovranno essere inserite nel sistema dal dirigente dell'ufficio in allegato al rapporto informativo. Dovranno essere inserite nel sistema direttamente dal magistrato nel caso in cui lo stesso sia in possesso di parere espresso nell'ultimo quadriennio.

REVOCHE DELLE DOMANDE

La revoca della domanda deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione direttiva nel cui ordine del giorno sia calendarizzata la formulazione della proposta relativa al posto direttivo.

La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul sito internet www.cosmag.it.

Le revoche fuori termine possono essere accolte solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

Si rammenta, infine, che a seguito dell'approvazione della delibera in data 19 marzo 2014 - trasparenza del governo autonomo e necessità di comunicazione nella moderna amministrazione della giustizia - nel modello per la formulazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sarà attivo un nuovo campo che consentirà di proporre l'eventuale dichiarazione di assenso alla pubblicazione sul sito intranet www.cosmag.it, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, man mano che gli atti pervengono al Consiglio e fino ai 30 giorni successivi alla data di approvazione della delibera che definisce il concorso, dell'autorelazione, del parere attitudinale, delle statistiche e del progetto organizzativo; si tratta, invero, degli atti più significativi della procedura, idonei a rispondere alle esigenze di trasparenza amministrativa.

Tutto ciò considerato,

propone al plenum

- **la pubblicazione** degli uffici direttivi di seguito riportati, **fissando il 14 luglio 2016 come termine iniziale per la presentazione delle domande** (eventuali domande avanzate in data anteriore non saranno prese in considerazione) **ed il giorno 24 agosto 2016 come termine finale per la presentazione delle domande.**

- **che il presente concorso sarà regolamentato, per quanto non disposto nel presente bando, dal vigente Testo Unico sulla Dirigenza.**

Ufficio per il quale è richiesta la 4^a valutazione di professionalità

Presidente Tribunale Sorveglianza FIRENZE – vac. 17.10.2016 – dott.ssa Fiorillo

Presidente Tribunale Sorveglianza POTENZA – vac. 8.11.2016 – dott. Donatiello

Presidente Tribunale Sorveglianza BOLZANO – vac. 24.12.2016 – dott. Meyer

Presidente Tribunale CATANIA – vac. 1.1.2017 – dott. Di Marco

Presidente Tribunale TRIESTE – vac. 1.1.2017 – dott. Trotta

Procuratore Repubblica Tribunale VENEZIA – vac. 1.1.2017 – dott. Delpino

Presidente Tribunale Sorveglianza ROMA – vac. 11.2.2017 – dott. Bellet

Procuratore Repubblica Tribunale NAPOLI – vac. 18.2.2017 – dott. Colangelo

Ufficio per il quale è richiesta la 3^a valutazione di professionalità

Procuratore Repubblica Tribunale LANCIANO – vac. 23.3.2016 – dott. Menditto

Procuratore Repubblica Tribunale TRANI – vac. 23.3.2016 – dott. Capristo

Procuratore Repubblica Minorenni PALERMO – vac. 19.4.2016 – dott.ssa Settineri

Presidente Tribunale FOGGIA – vac. 21.4.2016 – dott. De Facendis

Procuratore Repubblica Tribunale BIELLA – vac. 4.5.2016 – dott. Reposo

Presidente Tribunale Minorenni CAMPOBASSO – vac. 4.5.2016 – dott.ssa Esposito

Procuratore Repubblica Tribunale PORDENONE – vac. 12.5.2016 – dott. Martani

Procuratore Repubblica Tribunale LAMEZIA TERME – vac. 1.6.2016 – dott. Prestinenzi

Procuratore Repubblica Tribunale PESCARA – vac. 8.6.2016 – dott. De Siervo

Presidente Tribunale SCIACCA – vac. 15.06.2016 – dott. Genna

Presidente Tribunale MACERATA – vac. 2.10.2016 – dott. Jacoboni

Procuratore Repubblica Minorenni SALERNO – vac. 2.10.2016 – dott. Frasso

Presidente Tribunale SASSARI – vac. 17.10.2016 – dott. Fanile
Presidente Tribunale Minorenni L’AQUILA – vac. 13.11.2016 – dott.ssa Correa
Procuratore Repubblica Minorenni CATANZARO – vac. 27.11.2016 – dott. Calabrese
Procuratore Repubblica Tribunale RIMINI - vac. 29.11.2016 – dott. Giovagnoli
Procuratore Repubblica Tribunale AOSTA – vac. 4.12.2016 – dott.ssa Mineccia
Presidente Tribunale CAMPOBASSO – vac. 6.12.2016 – dott. Abbate
Presidente Tribunale TERAMO – vac. 12.12.2016 – dott. Spinosa
Procuratore Repubblica Tribunale CREMONA – vac. 13.12.2016 – dott. Di Martino
Procuratore Repubblica Tribunale LECCE – vac. 16.12.2016 – dott. Motta
Procuratore Repubblica Tribunale VALLO DELLA LUCANIA – vac. 19.12.2016 – dott. Grippo
Presidente Tribunale Minorenni BOLZANO – vac. 24.12.2016 – dott.ssa Platzter
Presidente Tribunale BERGAMO – vac. 1.1.2017 – dott. Siniscalchi
Procuratore Repubblica Tribunale BELLUNO – vac. 1.1.2017 – dott. Pavone
Presidente Tribunale TIVOLI – vac. 1.1.2017 – dott. Gerardi
Presidente Tribunale BUSTO ARSIZIO – vac. 1.1.2017 - dott. D’Avossa
Presidente Tribunale CASSINO – vac. 1.1.2017 – dott. Ghionni
Presidente Tribunale RAGUSA – vac. 1.1.2017 – dott. Tamburini
Presidente Tribunale AVELLINO – vac. 1.1.2017 – dott. Rescigno
Presidente Tribunale ROVIGO – vac. 1.1.2017 – dott.ssa Fraccon
Presidente Tribunale PORDENONE – vac. 1.1.2017 – dott. Pedoja
Presidente Tribunale SAVONA – vac. 1.1.2017 – dott. Soave
Presidente Tribunale IVREA – vac. 1.1.2017 – dott. Garbellotto
Presidente Tribunale BENEVENTO – vac.1.1.2017 – dott. Cristino
Presidente Tribunale URBINO – vac. 1.1.2017 – dott. Nitri
Presidente Tribunale RIETI – vac. 1.1.2017 – dott. Mele
Presidente Tribunale PERUGIA – vac. 1.1.2017 – dott. Criscuolo
Presidente Tribunale LIVORNO – vac. 25.1.2017 – dott. Martorano
Presidente Tribunale ROVERETO – vac. 6.2.2017 – dott. Pascucci
Procuratore Repubblica Tribunale TERMINI IMERESE – vac. 7.2.2017 – dott. Morvillo
Presidente Tribunale RIMINI – vac. 19.2.2017 – dott. Talia
Procuratore Repubblica Tribunale RAGUSA – vac. 28.2.2017 – dott. Petralia

Si fa presente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196 del 30.6.2003, che i dati relativi alle domande di conferimento degli incarichi direttivi saranno acquisiti alla banca dati del Consiglio per il loro trattamento elettronico.